



COMUNE DI TREQUANDA

Provincia di Siena

AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE E SEGRETERIA

**Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione –
Anno 2026**

(Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998).

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025 come modificata dalla D.G.R. n. 154 del 16 febbraio 2026, che definisce i criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 02/09/2026 che approva i criteri comunali per l'indizione del presente bando.

RENDE NOTO

che a partire dalle ore **18:00 del giorno 1 ottobre 2026 fino alle ore 18:00 del giorno 20 ottobre 2026** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di persone beneficiarie per l'anno 2026, a cui saranno destinate risorse provenienti dal bilancio comunale pari ad € 5.823,79 secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla normativa sopra richiamata e s.m.i.

In relazione al finanziamento del presente bando l'amministrazione comunale ha ricevuto inoltre un risorse regionali per € 1.501,69.

Art. 1

Requisiti e condizioni di ammissibilità

A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, possono partecipare i soggetti che, **alla data di presentazione della domanda**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Trequanda**, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della “cedolare secca”, ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal

Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' facoltà del Comune, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

2. Cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

3. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Trequanda, in cui è presentata domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.

4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE, il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

5. Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

6. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee.

7. Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 4 e 6.

8. Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

Qualora un componente del nucleo familiare percepisca la quota B (sostegno all'affitto) dell'Assegno di Inclusione (ADI) il contributo sarà erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

9. Certificazione, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 32.724,49 ed un valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00.

Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

10. Certificazione, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, corrispondenti a € 16.114,80 incidenza del canone, al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E., non inferiore al 14%.

Fascia B: valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, Euro 16.114,80 e l'importo di Euro 32.724,49.

Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.

Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.).

11. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

12. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono permanere fino al 31 dicembre 2026 pena la decadenza dal beneficio.

Art. 2 Nucleo familiare

1. Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*).
2. Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.
3. Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.
4. In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.
5. Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (*A e B*), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

Art. 3 Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 4 Documentazione e motivi di insanabilità

1. I richiedenti ricorrono all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare sia il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando, sia le condizioni che determinano il riconoscimento di punteggio di priorità in graduatoria.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - Copia documento d'identità valido del richiedente

- Copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e registrazione del contratto (se dovuta)
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente, in caso di cittadino/a straniero/a extracomunitario/a o apolide;
- Fotocopia o stampa del codice iban relativo al c/c in uso;
- Fotocopia dichiarazione ISEE relativo all'anno 2026;
- Verbale di invalidità, in caso di presenza di persona con disabilità o invalidità nel nucleo familiare;
- in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1.5 (es.: sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge, provvedimento di pignoramento dell'alloggio, ecc.);
- in caso di valore ISE uguale a zero o comunque di importo inferiore al canone di locazione pagato, documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1.9;

3. Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

- 1.** non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando;
- 2.** non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2026;
- 3.** non saranno debitamente sottoscritte.

Qualora l'autocertificazione di cui al modulo di domanda non sia stata sottoscritta in presenza del dipendente comunale incaricato, dovrà essere allegata, **PENA L'ESCLUSIONE** dell'istanza, la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dell'intestatario della domanda.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio delle **ore 13:00 del giorno 31 gennaio 2027** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art. 7.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Servizi sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; altresì provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione G.R.T. n. n. 851/2025, pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

Fascia A: valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, corrispondenti a € 16.114,80 incidenza del canone, al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E., non inferiore al 14%.

Fascia B: valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, Euro 16.114,80 e l'importo di Euro 32.724,49. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.

Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.).

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti **punteggi di priorità**:

1) nucleo familiare composto da soli anziani (ultrasessantacinquenni alla data del bando), anche con eventuali figli, se portatori di handicap grave o minorenni, a loro carico: **punti 1**

2) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della Legge 104/92, o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: **punti 1**

3) persona sola con uno o più figli minori a carico: **punti 1**

Per nucleo monogenitoriale si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a:

- decesso di uno dei genitori;
- riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;
- sentenza legale e/o divorzio con affidamento esclusivo.

4) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfatto, che non sia stato intimato per morosità. **Punti:1**

I punteggi delle categorie 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al momento dell'erogazione del contributo.

La graduatoria sarà pubblicata, con l'omissione dei dati personali delle persone beneficiarie e individuazione delle stesse mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio e nel sito del Comune di Trequanda, per 10 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché **riferite a situazioni esistenti alle scadenze previste dal bando** e segnalate nel modulo di domanda. Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate da Commissione appositamente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva. Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- le domande dotate di punteggio sono collocate in ordine decrescente, in ciascuna fascia di appartenenza;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. in maniera decrescente;
- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E. in maniera decrescente;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. sarà effettuato un sorteggio;

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Trequanda **non inoltrerà comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi sociali. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data informazione attraverso il sito comunale.

Art. 6

Entità del contributo

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, il contributo non potrà comunque eccedere i seguenti importi:

Fascia A): € 3.100,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore I.S.E.);

Fascia B): € 2.325,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore I.S.E.).

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante sarà calcolato solo per i mesi nei quali non è stato percepito l'assegno di inclusione.

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, qualora le risorse non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico saranno applicati i seguenti criteri:

- sarà applicata una riduzione percentuale a tutti gli importi teorici, a scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento risorse;
- in via prioritaria sarà liquidato il contributo alle persone in fascia A e, se la disponibilità di risorse lo consente, anche alle persone in fascia B.

Qualora la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune di Trequanda si riserva inoltre di applicare eventuali riduzioni sul contributo teorico spettante al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse, eventualmente comprendendo anche gli utenti collocati in Fascia "B".

L'erogazione del contributo, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana con delibera 851 del 23.06.2025, **non potrà mai in ogni caso essere inferiore ad € 200,00.**

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Alle famiglie utilmente collocate nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio. E' causa di decadenza dall'acquisito diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Qualora il contributo non venga riscosso entro **il 31 dicembre dell'anno** in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Trequanda provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Il richiedente potrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti. Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a **presentare all'amministrazione comunale, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 31 Gennaio 2027 la seguente documentazione:**

1. **tutte le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2026**, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto. In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla non emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.
2. **(In caso di morosità) dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2026. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).
3. **(se dovuto)** l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della **"cedolare secca"**).
4. (in caso di dichiarazione "I.S.E. zero" oppure inferiore rispetto al canone di locazione) **dichiarazione del soggetto terzo che effettua l'eventuale sostentamento economico per consentire il regolare pagamento del canone**. Tale documento, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali), dovrà essere prodotto in originale (corredato da copia del documento di identità del benefattore) e dovrà specificare sia l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità, sia il numero di mensilità erogate. La mancata presentazione di questa dichiarazione entro il termine farà venir meno il possesso del requisito previsto al punto n. 2 dell'art. 1 bis, con conseguente decadenza dalla graduatoria. Non potranno essere accolte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte da cittadini stranieri residenti in Paesi esteri non UE. Il Comune di Trequanda si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore.
5. Qualora un componente del nucleo familiare percepisca la quota B (sostegno all'affitto) dell'Assegno di Inclusione (ADI) dichiarazione nella forma dell'autocertificazione relativa alle mensilità del contributo effettivamente percepite durante l'anno 2026. L'Ente si riserva di effettuare controlli e verifiche.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione – sarà corrisposto agli eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il termine del **31 gennaio 2027 ore 13:00**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2026, trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Trequanda, il ricongiungimento dei periodi contrattuali, ai fini del calcolo del contributo erogabile, non verrà comunque ammesso qualora l'interruzione sia superiore ai 30 giorni. Effettuato il ricongiungimento dei periodi contrattuali, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le istanze, debitamente compilate, dovranno essere presentate, alternativamente:

- mediante la PEC: comune.trequanda@postacert.toscana.it
- consegnandola in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Garibaldi, 8
- per email a laura@comune.trequanda.siena.it

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire a partire dalle ore **18.00 del giorno 01 ottobre 2026** ed entro, e non oltre, il termine perentorio delle **ore 18:00 del giorno 20 ottobre 2026**

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Trequanda, ritirabili presso l'ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;

Art. 9

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

L'elenco delle persone aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione

Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Art. 10
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Festante, responsabile dell'Area Organizzazione generale e segreteria del Comune di Trequanda.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sul contenuto del presente avviso, è possibile rivolgersi a:
Laura Festante - email: laura@comune.trequanda.siena.it Tel: 0578269592

Trequanda, il 01/10/2026

La Responsabile
Laura Festante



FESTANTE
LAURA
01.10.2026
17:07:16
GMT+02:00